L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Capo I
PRINCIPI

Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa (2)
In vigore dal 28 novembre 2012

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. (3)

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (4)

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (5)

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

---

(2) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, dall' *art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(4) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(5) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e dall' *art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190* .

Art. 2 Conclusione del procedimento (6) (12)
In vigore dal 28 novembre 2012

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (11)

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (13)

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (13)

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (13)

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 17* , i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 14* , comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* . Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (7)

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (8)

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. (10) (15)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (9)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (9)

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. (9)

---

(6) Articolo modificato dagli *artt. 21, comma 1, lett. b)* e *2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e sostituito dall' *art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni , dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69* ; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo *art. 7, L. 69/2009* .

(7) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* . Successivamente, il presente comma è stato così

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* ; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012* , vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012* .

(8) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* ; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012* , vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012* .

(9) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* ; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012* , vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012* .

(10) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* ; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012* , vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012* . Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* .

(11) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190* .

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- *D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246* , per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;
- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del* e *Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017* , per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271* , per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272* e il *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273* , per il Ministero dello sviluppo economico;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275* , per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46* , per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- *Reg. 18 marzo 2011* , per l'ACI;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72* e con *D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225* , per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90* , per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178* , per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- *D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109* e con *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147* , per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011* , per l'Agenzia spaziale italiana;
- *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163* , per l'Istituto nazionale di statistica;
- *Provv. 26 settembre 2012* , per l'Agenzia del demanio;
- *D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214* , per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e *D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58* , per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;
- *D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151* , per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e *D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24* , per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- *Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7* , per l'IVASS;
- *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99* , per il Garante per la protezione dei dati personali.

(13) Vedi, anche, l' *art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69* .

(14) Vedi, anche, l' *art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69* . In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388* .

(15) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184* .

Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (16)

In vigore dal 21 agosto 2013

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' *articolo 1* , comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* . In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (17)

---

(16) Articolo inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69* .

(17) Comma aggiunto dall' *art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* . In precedenza, il presente comma era stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Art. 3 Motivazione del provvedimento (18) (19)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

---

(18) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

Art. 3-bis Uso della telematica (20)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

---

(20) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento (21) (22)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

---

(21) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*
(22) I responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:
- *D.M. 23 maggio 1991* , per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 23 marzo 1992, n. 304* , per l'Amministrazione del tesoro;
- *D.M. 25 maggio 1992, n. 376* , per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- *Det. 13 novembre 1992* , per la Cassa depositi e prestiti;
- *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284* , per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- *D.M. 26 marzo 1993, n. 329* , per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

- *D.M. 1° settembre 1993, n. 475* , per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- *D.M. 16 settembre 1993, n. 603* , per l'Amministrazione della difesa;
- *D.M. 14 dicembre 1993, n. 602* , per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- *D.M. 14 febbraio 1994, n. 543* , per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- *D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282* , per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- *D.M. 30 marzo 1994, n. 765* , per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- *D.M. 11 aprile 1994, n. 454* , per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 18 aprile 1994, n. 594* , per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- *D.M. 13 giugno 1994, n. 495* , per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- *D.M. 14 giugno 1994, n. 774* , per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- *D.M. 16 giugno 1994, n. 527* , per l'Amministrazione dell'ambiente;
- *D.M. 19 ottobre 1994, n. 678* , per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227* , per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 3 marzo 1995, n. 171* , per l'Amministrazione degli affari esteri;
- *D.M. 6 aprile 1995, n. 190* , per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- *D.M. 9 maggio 1995, n. 331* , per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del* e *Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017* , per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531* , per il dipartimento della protezione civile;
- *D.M. 7 settembre 1995, n. 528* , per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- *D.M. 20 novembre 1995, n. 540* , per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- *D.M. 8 agosto 1996, n. 690* , per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- *D.M. 8 ottobre 1997, n. 524* , per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- *D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310* , per il Dipartimento della funzione pubblica;
- *D.M. 18 novembre 1998, n. 514* , per il Ministero della sanità;
- *D.M. 27 dicembre 1999* , per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Del.Consob 2 agosto 2000* , modificata dalla *Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468* e dalla *Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131* , per la Consob;
- *D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454* , per il Servizio nazionale dighe;
- *D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197* , per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Provv. 28 febbraio 2002* , per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- *Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03* , per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- Del. 24 giugno 2010, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303* , per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Provv. 7 aprile 2006* e *Provv. 17 agosto 2006* , abrogati dall' *art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007* , per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2* , per l'ISVAP e *Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7* , per l'IVASS;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, *Provv.Banca Italia 27 giugno 2006* , *Provv.Banca Italia 3 agosto 2006* , modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, *Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007* , *Provv. 25 giugno 2008* e *Provv. 22 giugno 2010* , per la Banca d'Italia;
- *Del. 12 giugno 2006* , per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Comunicato 11 luglio 2008* , per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- *Reg. 18 dicembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e *Reg. 1° luglio 2010* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l'Agenzia delle dogane;
- *Del. 23 marzo 2010, n. 173* , per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- *Comunicato 15 luglio 2010* , per L'ENAC;
- *Reg. 1° settembre 2010* , per l'AIFA - Agenzia italiana del farmaco;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011* per l'Agenzia spaziale italiana;
- *Provv. 26 settembre 2012* , per l'Agenzia del demanio;
- *D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151* , per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- *D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184* , per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Del. 14 dicembre 2016* , per la COVIP;
- *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99* , per il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Responsabile del procedimento (23)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell' *articolo 4* .

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all' *articolo 7* e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

---

(23) Rubrica inserita dall' *art.21, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento (24)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all' *articolo 14* ;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (25).

---

(24) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(25) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Art. 6-bis. Conflitto di interessi (26)
In vigore dal 28 novembre 2012
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

---

(26) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190* .

Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento (27) (28)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall' *articolo 8* , ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. (29)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(27) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. g), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(28) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39* .
(29) Ai sensi dell' *art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166* , per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (30) (32)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' *articolo 2, commi 2 o 3* , deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; (31)
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; (31)
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(30) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(31) Lettera inserita dall' *art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(32) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39* .

Art. 9 Intervento nel procedimento (33)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

(33) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. i), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento (34) (35)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. I soggetti di cui all' *articolo 7* e quelli intervenuti ai sensi dell' *articolo 9* hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall' *articolo 24* ;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(34) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. l), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(35) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227* .

Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (36)
In vigore dal 15 novembre 2011
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. (37)

---

(36) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(37) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 3, L. 11 novembre 2011, n. 180* , a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011* .

Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (38)
In vigore dal 28 novembre 2012
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell' *articolo 10* , l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. (39)

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. (40)

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell' *articolo 3* . (43)

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. (41)

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (42)]

---

(38) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(39) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*
(40) Comma inserito dall' *art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 luglio 1995, n. 273* .
(41) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(42) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .
(43) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190* .

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (44) (46) (47) (48) (49)
In vigore dal 20 aprile 2013
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (45)

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

---

(44) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(45) Comma così modificato dall' *art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33*
(46) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con *D.M. 8 gennaio 1998, n. 54* .
(47) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il *decreto 19 novembre 2008* , il *decreto 10 novembre 2009* e il *D.M. 1° marzo 2016* .
(48) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il *decreto 18 dicembre 2008* .
(49) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il *D.P.C.M. 4 febbraio 2010* .

Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (50)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82* , e successive modificazioni, e dal *decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119* , e successive modificazioni. (51)

---

(50) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. o), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*
(51) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45* .

Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 Conferenza di servizi (52) (53)
In vigore dal 21 luglio 2017
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (54)

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

---

(52) Articolo modificato dall' *art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537* , dall' *art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 luglio 1995, n. 273* , dall' *art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127* , dal predetto art. 17, Legge n. 127/2007, come modificato dall' *art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191* , sostituito dall' *art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340* , modificato dagli *artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d)* , e *21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e dall' *art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016* .

(53) A norma di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016* .

(54) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

Art. 14-bis Conferenza semplificata (55) (56) (57)
In vigore dal 28 luglio 2016

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo *47* del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* .

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

---

(55) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127* , sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), e 21, comma 1, lett. q), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall' *art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016* .

(56) A norma di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016* .

(57) Vedi, anche, l' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* .

Art. 14-ter Conferenza simultanea (58) (59)
In vigore dal 28 luglio 2016

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

---

(58) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127* , sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e *21, comma 1, lett. r), L. 11 febbraio 2005, n. 15* , dall' *art. 9, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69* , dall' *art. 49, comma 2, lett. a), b), b-bis), d), e) ed f), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* , e dall' *art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016* .
(59) A norma di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016* .

Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi (60) (61)
In vigore dal 28 luglio 2016

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. (62)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

---

(60) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127* , sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli *artt. 11, comma 1, lett. a), b) e c)* , e *21, comma 1, lett. s), L. 11 febbraio 2005, n. 15* , dall' *art. 49, comma 3, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* , dall' *art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106,* dall' *art. 33-octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* , dall' *art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016* .

(61) A norma di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016* .

(62) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 12, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n. 27* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2019, n. 44* .

Art. 14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti (63) (64)
In vigore dal 28 luglio 2016

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(63) Articolo inserito dall' *art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016* .
(64) A norma di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016* .

Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni (65)
In vigore dal 24 dicembre 2013
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall' *articolo 14* , le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' *articolo 11* , commi 2 e 3. (66)

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' *articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' *articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* , ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (67) (68)

---

(65) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(66) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .
(67) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così modificato dall' *art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9* ; vedi, anche, l' *art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013* .
(68) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128* .

Art. 16 Attività consultiva (69) (76)
In vigore dal 4 luglio 2009
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* , sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. (71)

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. (72)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (70)

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (73)

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (74)

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* , e successive modificazioni. (75)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(69) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. u), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(70) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* .
(71) Comma sostituito dall' *art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(72) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 3), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(73) Comma sostituito dall' *art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 4), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(74) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(75) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(76) L'art. 2, comma 5, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

Art. 17 Valutazioni tecniche (77)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell' *articolo 16* .

(77) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (78)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

---

(78) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124* .

Art. 18 Autocertificazione (79)
In vigore dal 6 ottobre 2007
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15* , e successive modificazioni e integrazioni. (81)

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. (80)

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

---

(79) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. z), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(80) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* .
(81) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157* .

Art. 18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni (82)
In vigore dal 28 luglio 2016
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

---

(82) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* . Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' *art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016* .

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (83) (88) (94)
In vigore dal 28 luglio 2016
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli *articoli 46* e *47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (86)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. (92)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. (91)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. (90)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* . (85)

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (84)]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* , e dalle leggi regionali. (87)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' *art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* . (89) (93)

---

(83) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537* , modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15* , sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* , modificato dall' *art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69* , dall' *art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59* e, successivamente così sostituito dall' *art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* ; vedi anche il *comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010* .

(84) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .

(85) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2010, n. 163* .

(86) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* , dall' *art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, dall' *art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* .

(87) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(88) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l' *art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* .

(89) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(90) Comma modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall' *art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* . Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124* .

(91) Comma modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* , sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* . Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' *art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016* .

(92) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* . Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' *art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016* .

(93) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma - quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 - e secondo comma, lettera m), Cost.

(94) Vedi, anche, l' *art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222* .

Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi (95) (96)
In vigore dal 28 luglio 2016

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(95) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* . Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' *art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016* .
(96) Vedi, anche, l' *art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222* .

Art. 20 Silenzio assenso (97) (98) (104)
In vigore dal 28 luglio 2016
1. Fatta salva l'applicazione dell' *articolo 19* , nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all' *articolo 2* , commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. (103)

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *articoli 21-quinquies 21-nonies* .

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (100)

5. Si applicano gli *articoli 2* , comma 7, e *10-bis* . (99)

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (102) (101)]

(97) Articolo modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. bb), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, sostituito dall' *art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* .
(98) A norma dell' *art. 3, comma 6-sexsies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* , le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 maggio 2005, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
(99) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(100) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, dall' *art. 54, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221* .
(101) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , come modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195* .
(102) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1-sexies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2010, n. 163* .
(103) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* .
(104) Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300* , il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407* ed il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411* .

Art. 21 Disposizioni sanzionatorie (105)
In vigore dal 28 luglio 2016
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli *articoli 19 20* l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (107)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19* e *20* in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. (108)]
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 20* . (106)

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. (109)

---

(105) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. cc), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(106) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* .
(107) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124* .
(108) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124* .
(109) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* .

Capo IV-bis
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO (110)

Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (111)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

---

(110) Capo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(111) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Art. 21-ter Esecutorietà (112)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

---

(112) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento (113)
In vigore dal 28 agosto 2015

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. (114)

---

(113) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(114) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124* .

Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento (115)
In vigore dal 12 novembre 2014
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (117)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (116)

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (119) (118)]

---

(115) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(116) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 8-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .
(117) Comma modificato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* . Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .
(118) Comma abrogato dall' *art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , a decorrere dal 6 giugno 2012.
(119) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* .

Art. 21-sexies Recesso dai contratti (120)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

---

(120) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Art. 21-septies Nullità del provvedimento (121)
In vigore dal 16 settembre 2010
1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (122)]

---

(121) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(122) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .

Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento (123)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (124) Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

---

(123) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(124) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 febbraio - 17 marzo 2017, n. 58 (Gazz. Uff. 22 marzo 2017, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio (125)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' *articolo 21-octies* , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- *octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi (128) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (126)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* . (127)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(125) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(126) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* , e, successivamente, dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124* .
(127) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124* .
(128) Per la decorrenza del presente termine vedi l' *art. 2, comma 4, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222* .

Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso (129) (131)
In vigore dal 4 luglio 2009

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. (130)

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all' *articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6* .

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* , in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell' *articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

---

(129) Articolo sostituito dall' *art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' *art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005* .
(130) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(131) Vedi, anche, il *D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184* , la *Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013* e la *Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV* .

Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso (132) (133)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Il diritto di accesso di cui all' *articolo 22* si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall' *articolo 24* .

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(132) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. dd), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(133) Articolo sostituito dall' *art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265* .

Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso (134)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della *legge 24 ottobre 1977, n. 801* , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. (135)

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' *articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801* , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' *articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

---

(134) Articolo modificato dall' *art. 22, comma 1, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 45* , dall' *art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196* , a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' *art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005* .
(135) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:
- *D.M. 10 maggio 1994, n. 415* , per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- *D.M. 7 settembre 1994, n. 604* , per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- *D.M. 26 ottobre 1994, n. 682* , per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

- *D.M. 4 novembre 1994, n. 757* , per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763* , per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- *D.M. 14 giugno 1995, n. 519* , per il Ministero della difesa;
- *D.M. 13 ottobre 1995, n. 561* , per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- *D.M. 10 gennaio 1996, n. 60* , per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- *D.M. 25 gennaio 1996, n. 115* , per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- *D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200* , per l'Avvocatura dello Stato;
- *D.M. 10 aprile 1996, n. 296* , per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- *D.M. 16 maggio 1996, n. 422* , per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 29 ottobre 1996, n. 603* , per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- *D.P.C.M. 30 luglio 1997* , per l'Istituto nazionale di statistica;
- *D.M. 31 luglio 1997, n. 353* , per il Ministero della sanità;
- *D.M. 5 settembre 1997, n. 392* , per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- *Provv. 17 novembre 1997* , per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Deliberazione 3 febbraio 1999* , per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- *D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294* , per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- *Deliberazione 26 marzo 1999* , per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- *D.M. 24 agosto 1999* , per la società per azioni Poste italiane;
- *D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425* , per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- *D.M. 27 dicembre 1999* , per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Deliberazione 31 agosto 2000* , modificata dall' *art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005* , per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata *Deliberazione 31 agosto 2000* è stata sostituita dalla *Deliberazione 10 settembre 2008* , con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- *D.M. 5 ottobre 2000, n. 349* , per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS, modificata dalla Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS, dalla Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS e dalla Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- *D.M. 14 marzo 2001, n. 292* , per il Ministero dei lavori pubblici;
- *Deliberazione 5 dicembre 2002* , per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- *Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127* , per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *Provvedimento 3 marzo 2004* , per l'ANAS S.p.A.;
- *Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311* , per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- *Provvedimento 11 marzo 2005* , per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- *Reg. 29 ottobre 2005* e Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- *Deliberazione 26 luglio 2006* , per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- *Deliberazione 12 giugno 2006* , per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Comunicato 24 aprile 2008* , per l'Automobile Club d'Italia;
- *Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173* , per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- *D.M. 20 ottobre 2010, n. 203* , per il Comitato di sicurezza finanziaria;
- *D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143* , per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19* , per l'IVASS.

Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (136)
In vigore dal 16 settembre 2010

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall' *articolo 24* e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell' *articolo 24, comma 4* , il richiedente può

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all' *articolo 27* onché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli *articoli 154* , *157* , *158* , *159* e *160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003* , relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. (137)

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. (138)

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. (140) (139)]
[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. (141) (139)]

---

(136) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. ee), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(137) Comma sostituito dall' *art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340* , dall' *art. 17, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15* , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' *art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005* e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69* .
(138) Comma modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15* , dall' *art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* , convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 2, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .
(139) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* .
(140) Comma inserito dall' *art. 17, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(141) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Art. 26 Obbligo di pubblicazione (142)
In vigore dal 13 aprile 2013
[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dallalegge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. (143)]
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all' *articolo 27* e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(142) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. ff), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(143) Comma abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33* .

Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (144) (149) (150)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla *legge 2 aprile 1979, n. 97* , anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell' *articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400* . (147)

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza. (148)

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (146)]
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall' *articolo 25, comma 4* ; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all' *articolo 22* .

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. (145)]

---

(144) Articolo sostituito dall' *art. 18, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .
(145) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157* .
(146) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157* .
(147) Comma così modificato dall' *art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .
(148) Comma inserito dall' *art. 47-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .
(149) Per la ricostituzione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l' *art. 47-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .
(150) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1346, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e l' *art. 7-bis, comma 7, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33* inserito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* .

Art. 28 Modifica dell' *articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* , in materia di segreto di ufficio (151)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. L' *articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* , è sostituito dal seguente:

« *Art. 15* . (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

---

(151) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. gg), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Ambito di applicazione della legge (152)
In vigore dal 28 luglio 2016

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli *articoli 2-bis* , *11* , *15* e *25* , commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. (153)

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. (154)

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività (156) e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. (155)

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (154)

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (154)

---

(152) Articolo sostituito dall' *art. 19, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

(153) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69* .

(154) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* .

(155) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, così modificato dall' *art. 49, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* , e dall' *art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126* .

(156) A norma dell' *art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* , le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al *comma 4-bis del citato art. 49* sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto *D.L. n. 78/2010* , quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Art. 30 Atti di notorietà (157)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall' *articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* , quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

---

(157) Rubrica inserita dall' *art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Art. 31 (158)
In vigore dal 8 marzo 2005
[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.]

---

(158) Articolo abrogato dall' *art. 20, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* .

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati